



UNIONE EUROPEA  
FEAD



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



## ISTRUZIONI OPERATIVE N. 28

ADDENDUM II ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE N. 97 DEL 23.10.2020

**Oggetto: Regolamento (UE) n. 223/2014. Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base (PO I FEAD) - Misura 1 "Povertà alimentare".**  
**Domanda di adesione al Programma di distribuzione di aiuti alimentari destinati alle persone in condizione di indigenza e definizione delle modalità di gestione e monitoraggio delle attività inerenti alla distribuzione degli aiuti e alle misure di accompagnamento (in applicazione dei Decreti Direttoriali n. 502 del 24/10/2018 e n. 15 del 13/02/2019 e n. 116 del 12/05/2020).**

L'Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (di seguito AGEA) - è l'Organismo intermedio a cui è delegata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Autorità di Gestione) la gestione degli interventi per la distribuzione degli aiuti alimentari alle persone in condizione di indigenza ai sensi del Regolamento (UE) 223/2014 e in attuazione del Programma Operativo I FEAD (PO I FEAD).

In tale veste l'AGEA ha adottato le Istruzioni Operative n. 97 del 23 ottobre 2020 per disciplinare le modalità di adesione al Programma di distribuzione degli aiuti alimentari destinati alle persone in condizione di indigenza da parte delle Organizzazioni partner capofila (OpC) e le modalità di affiliazione alle OpC da parte delle Organizzazioni partner territoriali (OpT), nonché le modalità di gestione e monitoraggio delle attività inerenti alla distribuzione degli aiuti e alle misure di accompagnamento.

Il presente Addendum integra le suddette Istruzioni Operative n. 97 al fine di garantire una maggiore efficienza, efficacia e chiarezza dell'azione amministrativa, nonché un più adeguato recepimento delle disposizioni ivi contenute da parte delle Organizzazioni partner destinatarie del provvedimento.

Fatte salve tutte le altre statuizioni contenute nelle I.O. n. 97, si dispone quanto segue:

### **1. Modifiche al paragrafo 6. CONTABILITA' DI MAGAZZINO E OBBLIGHI DELLE ORGANIZZAZIONI PARTNER**

Il punto 6 di pagina 12, in merito all'obbligo per l'OpC di utilizzare il SIFEAD:

*6) conservare agli atti la documentazione cartacea per un periodo di almeno 5 anni e renderla disponibile per eventuali controlli degli ispettori dell'AGEA e/o di altro organismo competente.*



È sostituito con:

*6) conservare agli atti la documentazione cartacea FEAD fino a nuove disposizioni, al fine di renderla disponibile per eventuali controlli degli ispettori dell'AGEA e/o di altro organismo competente.*

*Si specifica, altresì, che con riferimento ai documenti di trasporto, sia la copia restituita al trasportatore/fornitore sia la copia conservata presso gli archivi dell'OpC, devono essere dalla stessa OpC debitamente firmati, datati e timbrati.*

Il punto **iv** di pagina 13, in merito all'obbligo per l'OpT di utilizzare il SIFEAD:

*iv. conservare agli atti la documentazione cartacea per un periodo di almeno 5 anni e renderla disponibile per eventuali controlli degli ispettori dell'AGEA e/o di altro organismo competente.*

È sostituito con:

*iv. conservare agli atti la documentazione cartacea FEAD fino a nuove disposizioni, al fine di renderla disponibile per eventuali controlli degli ispettori dell'AGEA e/o di altro organismo competente.*

## **2. Inserimento del capitolo 9bis CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.**

Tra il capitolo 9 e il capitolo 10, è aggiunto il seguente capitolo 9bis:

### **9.bis) CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

*È fatto obbligo per le OpC e le OpT di conservare agli atti tutta la documentazione cartacea FEAD fino a nuove disposizioni, al fine di rendere la documentazione disponibile per eventuali controlli degli ispettori dell'AGEA e/o di altro organismo competente.*

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico  
(Dr. Federico Steidl)